

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3359**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FLAMMIA, BARATELLA, BASSO, BETTONI, BISCARDINI, BONAVIDA, BRUNALE, BRUTTI Paolo, CADDEO, D’AMBROSIO, DATO, DI GIROLAMO, DI SIENA, GASBARRI, GRUOSSO, IOVENE, LIGUORI, LONGHI, MALABARBA, MARINO, MASCIONI, MURINEDDU, NIEDDU, PASCARELLA, PIATTI, PIZZINATO, ROTONDO, STANISCI, TOGNI, VICINI, VILLONE, VISERTA COSTANTINI e SCALERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2005

---

Disposizioni in materia di prima assistenza a favore delle donne  
impossibilitate a proseguire la coabitazione familiare

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede disposizioni per la prima assistenza alle donne con prole, prive di autonomia economica ed abitativa, che si trovino nella situazione di non potere proseguire la coabitazione con il coniuge o con il convivente *more uxorio*.

Si tratta, molto spesso, di un problema sociale che assume proporzioni preoccupanti, soprattutto per l'assenza di condizioni oggettive, di strumenti e di strutture disponibili in grado di fornire soluzioni alternative a quelle di una difficile convivenza.

Sul fenomeno non esistono statistiche certe, ma molti operatori sociali affermano che esso è in forte aumento nel corso degli ultimi anni soprattutto nelle aree meridionali del nostro Paese e nei centri abitati minori, dove le difficoltà oggettive che si frappongono alle separazioni e all'interruzione della coabitazione sono notevolmente superiori che altrove.

L'ottica che informa il presente disegno di legge è proprio quella di consentire a

tutte le donne di disporre di una soluzione alternativa a quella di una difficile convivenza con il *partner*. Nel merito, quindi, si pone tra gli obiettivi prioritari e strategici dei comuni e delle regioni, l'istituzione obbligatoria, nell'ambito dei «Piani di zona» previsti dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - legge 8 novembre 2000, n. 328, di centri pubblici, o centri convenzionati, di prima accoglienza ed assistenza, mediante i quali sono garantite, alle donne che vi si rivolgono, la fornitura gratuita di vitto e alloggio, di assistenza medica e psicologica, di servizi e beni di prima necessità per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi o, qualora non sufficiente, per il periodo necessario alla soluzione dei problemi legati all'autonomia economica ed abitativa.

Per i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 19, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

«*a-bis*) definire le modalità di prima accoglienza e assistenza alle donne con prole che si trovino nell'impossibilità di proseguire la coabitazione con il coniuge o con il convivente *more uxorio*. A tal fine, le strutture di prima accoglienza e assistenza presso abitazioni, centri pubblici o centri convenzionati, devono garantire alle donne che vi si rivolgono, nonché alla prole, la fornitura gratuita di vitto e alloggio, di assistenza medica e psicologica, di servizi e beni di prima necessità per un periodo non inferiore a tre mesi o, qualora non sufficiente, per il periodo necessario alla soluzione dei problemi legati all'autonomia economica ed abitativa;».

